

Omissione o evasione contributiva, in vigore le nuove sanzioni

L'Inps illustra la disciplina e dettaglia la sua applicazione e descrive l'accertamento d'ufficio
(Circolare n. 90/2024) (Fonte: <https://www.altalex.com/> 15/10/2024)

Il decreto PNRR (D.l. n. 19/2024, convertito dalla l. n. 56/2024) ha novellato il regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva. Il nuovo regime è operativo dal 1° settembre 2024. La circolare INPS del 4 ottobre 2024 n. 90 (testo in calce) ne illustra la disciplina, dettaglia la sua applicazione in relazione alle fattispecie, descrive le introdotte attività di compliance e di accertamento d'ufficio.

Sommario:

1. [Circolare del 4 ottobre 2024 n. 90](#)
2. [Evasione](#)
3. [Tempestiva regolarizzazione](#)
4. [Sanzioni civili per omissione contributiva](#)
5. [Sanzioni civili per evasione contributiva](#)
6. [Sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori](#)
7. [Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giuridici delle sanzioni civili](#)
8. [Attività di compliance](#)
9. [Attività di accertamento d'ufficio dell'Istituto](#)
10. [Adeguamenti procedurali](#)

1. Circolare del 4 ottobre 2024 n. 90

Con la circolare l'INPS illustra la disciplina del nuovo regime sanzionatorio, fornendo precisazioni in merito alla sua applicazione in relazione a ciascuna fattispecie, e delle attività di compliance e di accertamento d'ufficio, introdotte dal medesimo articolo 30, commi da 5 a 9 e da 10 a 14, del [decreto-legge n. 19/2024](#).

Attraverso il documento di prassi l'INPS spiega che l'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 56/2024](#), ha apportato, con decorrenza dal 1° settembre 2024, novelle all'articolo 116, commi 8, 9, 10 e 15, della [legge n. 388/2000](#), in tema di regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva, per dare attuazione alla linea II della Missione 5, Componente 1, del PNRR relativa alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, e fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente.

2. Evasione

Il legislatore, nel confermare la qualificazione delle fattispecie di omissione e di evasione contributiva, come declinata nel testo previgente alle lettere a) e b) del comma 8 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, ha riformulato il testo della lettera b), relativa alla fattispecie dell'evasione, ricorrente pure in ipotesi di dichiarazioni obbligatorie, omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi tramite l'occultamento, oltre che di rapporti di lavoro e retribuzioni erogate, di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.

Rispetto alla misura delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva, l'articolo 30 del decreto-legge n. 19, ferma la quantificazione ordinaria delle stesse, ha introdotto alcune modifiche, prevedendo una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell'adempimento.

L'obiettivo è favorire e accelerare, rendendolo economicamente più vantaggioso, il processo di regolarizzazione delle posizioni debitorie dei soggetti contribuenti, iscritti alle Gestioni degli Enti previdenziali e assicurativi.

3. Tempestiva regolarizzazione

All'articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 19, è prevista una disciplina del regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie oggetto di accertamento d'ufficio da parte degli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive.

4. Sanzioni civili per omissione contributiva

Il decreto-legge n. 19 ha modificato il regime delle sanzioni civili di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 116 della legge 388/2000, connesso al mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, prevedendo, a chiusura della norma, che: "se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione".

Si intende estendere l'istituto del ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione contributiva dall'articolo 116, comma 8, lettera b), ultima parte, della legge n. 388/2000, anche alle ipotesi di omissione contributiva disciplinata dalla citata lettera a) del comma 8, per favorire e accelerare il recupero del credito.

La norma, fermando l'ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti in ragione d'anno, sino al massimo del 40 % dell'importo dovuto, per favorire l'adempimento, ha introdotto una misura agevolativa in base alla quale, se il pagamento avviene, in unica soluzione, entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in modo spontaneo, ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non trova applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento.

5. Sanzioni civili per evasione contributiva

L'articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, stabilisce che ricorre l'ipotesi di evasione contributiva in caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero.

La novella è intervenuta anche su tale previsione normativa: il legislatore ha integrato la disposizione previgente per definire meglio la fattispecie dell'evasione che ricorre anche in caso di dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero da parte dei soggetti contribuenti che, per legge, sono tenuti a tale adempimento e, inoltre, viene precisato che la fattispecie dell'evasione ricorre quando l'omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi mediante l'occultamento, oltre che di rapporti di lavoro in essere e di retribuzioni erogate, anche di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.

Il legislatore ha inteso qualificare in termini di evasione contributiva la condotta posta in essere da ogni tipologia di soggetto contribuente, caratterizzata da un elemento intenzionale teso a impedire la determinazione dell'obbligo contributivo in capo al medesimo soggetto.

6. Sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori

Il legislatore ha introdotto, all'articolo 116, comma 8, la lettera b-bis) con la quale è stata prevista la possibilità di accedere alla riduzione del 50 % delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria ai sensi delle precedenti lettere a) e b), nei casi ove, accertata la situazione debitoria dall'ente impositore d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di trenta giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.

7. Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e riduzione delle sanzioni civili

L'articolo 30, comma 2, decreto-legge n. 19, ha modificato, dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, di cui al comma 10 dell'articolo 116 della **legge n. 388/2000**.

La previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40 % dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che continua ad applicarsi fino al 31 agosto 2024, è stata sostituita dalla minore somma costituita dai soli interessi legali di cui all'articolo 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

8. Attività di compliance

L'articolo 30, commi da 5 a 9, del decreto-legge n. 19, ha introdotto norme che, nel disciplinare l'attività dell'INPS preordinata a promuovere l'assolvimento degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori e omissioni, intendono favorire “nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'INPS, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili [...]”.

9. Attività di accertamento d'ufficio dell'Istituto

L'articolo 30, commi da 10 a 14, del decreto-legge n. 19, ha previsto un rafforzamento del potere di controllo e accertamento d'ufficio dell'INPS, statuendo che, dal 1° settembre 2024, senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e di addebito dei contributi previdenziali, inclusi i contributi dovuti in ipotesi di impiego di lavoratori formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale, possano fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS, anche mediante la consultazione di banche dati dell'Istituto o di altre pubbliche Amministrazioni, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni non dovuti.

10. Adeguamenti procedurali

Con riferimento alle novelle dell'articolo 30, comma 1, decreto-legge n. 19/2024, al regime sanzionatorio disciplinato con l'articolo 116, comma 8, legge n. 388/2000, i conseguenti adeguamenti delle specifiche procedure informatiche saranno oggetto, ove necessario, di successivi appositi messaggi.